REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente - relatore

dott. Giuseppe di Pietro Giudice

dott. Francesco Antonino Cancilla Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 261/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70255 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dell'arch. Emanuele Cicciarella, nato a Vittoria il 28 novembre 1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Russotto.

Udito, all'udienza del 14 ottobre 2026, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Natalia Torre.

Assente il difensore del convenuto.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

FATTO

Con atto di citazione del 26 marzo 2026, la Procura regionale ha convenuto in giudizio l'arch. Emanuele Cicciarella, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Vittoria, della somma di euro 5.440,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato.

La domanda trae origine dall'ingiustificata inerzia del convenuto, nella qualità di dirigente della Direzione Ecologia del Comune di Vittoria, nell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 315/2024, che aveva ordinato all'Amministrazione di consentire alla società cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente l'accesso alla documentazione interna relativa alla determinazione dei corrispettivi per taluni servizi di igiene urbana.

La società aveva richiesto, con istanza del 15 dicembre 2022, il foglio di calcolo in formato Excel utilizzato per determinare il valore dei servizi qualificati come prestazioni a misura. A fronte del mancato riscontro, il Comune aveva dapprima negato l'esistenza di un computo metrico estimativo ufficiale, sostenendo che l'eventuale documento non approvato non era, comunque, ostensibile.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, riformando la decisione di primo grado, aveva tuttavia riconosciuto il diritto all'accesso anche agli atti interni del procedimento.

Nonostante la sentenza e i reiterati solleciti, il convenuto ometteva di consegnare la documentazione. La società era pertanto costretta a promuovere il giudizio di ottemperanza, conclusosi con la sentenza del CGA n. 88/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, che assegnava al Comune un ulteriore termine per adempiere e prevedeva, in caso di persistente inottemperanza, l'intervento di un commissario ad acta.

Neppure tale pronuncia induceva il convenuto a provvedere tempestivamente.

Con nota del 19 febbraio 2025, l'arch. Cicciarella trasmetteva alla società gli allegati del progetto già approvato, diversi dalla documentazione effettivamente richiesta. Soltanto dopo l'insediamento del commissario ad acta, formalizzato l'8 maggio 2025, il convenuto consegnava al Segretario generale del Comune, il 19 maggio 2025, la semplice tabella Excel contenente i dati necessari a ricostruire il metodo di calcolo. In data 3 giugno 2025, il Commissario provvedeva quindi alla trasmissione alla società del documento effettivamente richiesto.

La persistente inerzia del convenuto cagionava al Comune un danno di euro 3.440,00, per le spese del giudizio di ottemperanza, ed euro 2.000,00 per il compenso del commissario ad acta, per la complessiva somma di euro 5.440,00, oggetto della domanda risarcitoria.

Il convenuto, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Russotto, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo, in sintesi:

- che il documento inizialmente richiesto sarebbe stato una bozza riservata o un insieme di appunti non ufficiali;
- che il primo giudice amministrativo aveva accolto la posizione del Comune;
- che l'esecuzione della sentenza del CGA avrebbe potuto essere curata anche da altri dirigenti, compreso quello dell'Avvocatura;
- che mancava una colpa grave, anche in considerazione del contrasto tra le decisioni dei due gradi di giudizio.

Il convenuto ha, inoltre, invocato la disciplina introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, chiedendo, in subordine, di limitare l'eventuale

condanna al 30 per cento del danno.

All'udienza del 14 ottobre 2026, assente il difensore dell'Arch. Cicciarella, il P.M. ha confermato la richiesta di condanna, nei termini precisati dall'atto introduttivo del giudizio.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

La richiesta della Procura è fondata.

La responsabilità del convenuto non discende dalla mera soccombenza del Comune nel giudizio amministrativo, né dall'originaria controversia circa l'ostensibilità di un documento interno. Essa si radica nella condotta successiva alla sentenza del CGA n. 315/2024, quando l'obbligo di consegna della documentazione era stato definitivamente affermato e non residuava alcuno spazio per una valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa l'opportunità di adempiere.

In tale fase, il convenuto, dirigente responsabile della Direzione Ecologia e già responsabile unico del procedimento del servizio interessato, era il soggetto competente a provvedere alla consegna degli atti detenuti dal proprio ufficio. La documentazione, consistente in una tabella di calcolo Excel di poche pagine, risultava nella disponibilità della struttura da lui diretta ed è stata materialmente consegnata dallo stesso il 19 maggio 2025.

La difesa non contesta, in sostanza, che il documento fosse disponibile presso gli uffici comunali, ma insiste sulla sua natura informale e sulla precedente posizione assunta dall'Amministrazione.

Tali circostanze, però, non giustificano il persistente inadempimento successivo al giudicato.

La qualificazione del foglio di calcolo comunque definito (documento interno, bozza o appunto) non esonerava il dirigente dall'obbligo di eseguire la pronuncia di un organo giurisdizionale. Il CGA aveva infatti espressamente riconosciuto l'accesso anche agli atti interni del procedimento e ordinato al Comune di consentirne la consultazione e l'estrazione di copia. Né il carattere non approvato del documento poteva legittimare una valutazione autonoma del convenuto in contrasto con il contenuto della decisione del Giudice Amministrativo.

La gravità della condotta emerge con particolare evidenza dalla successione delle molteplici richieste di adempimento, provenienti tanto dalla società creditrice quanto dagli stessi organi del Comune, in particolare dall'Ufficio legale dell'ente locale, che avevano ripetutamente avvertito il convenuto delle conseguenze pregiudizievoli della sua inerzia.

In particolare, dagli atti risultano le seguenti iniziative, tutte rimaste prive di un riscontro idoneo a determinare l'effettiva consegna del documento:

1. 3 maggio 2024 – nota prot. n. 1828/Avv del dirigente dell'Avvocatura comunale, con trasmissione della sentenza del CGA e invito a darvi esecuzione, evidenziando il rischio di ulteriori spese per l'Ente;
2. 6 maggio 2024 – comunicazione del legale della società, con trasmissione della sentenza e intimazione all'immediata

ostensione degli atti, con preavviso di ulteriori rimedi giurisdizionali;

3. 15 maggio 2024 – nota prot. n. 2032/Avv dell'Avvocatura comunale, con reiterazione dell'invito ad adottare sollecitamente gli atti necessari all'esecuzione;
4. 20 giugno 2024 – notifica al Comune del ricorso per ottemperanza, trasmesso nella stessa giornata anche al dirigente della Direzione Ecologia;
5. 21 giugno 2024 – nota prot. n. 2611/Avv, con ulteriore trasmissione del ricorso e richiamo alla richiesta di nomina di un commissario ad acta e di applicazione di una misura pecuniaria per il ritardo;
6. 28 agosto 2024 – nota prot. n. 3268/Avv, con reiterazione della richiesta di adempimento urgente;
7. 12 settembre 2024 – nota prot. n. 3420/Avv, con ulteriore invito a predisporre gli atti necessari, al fine di evitare danni alle casse comunali;
8. 25 settembre 2024 – nota prot. n. 41498/SG del Segretario generale del Comune, diretta a sollecitare l'adempimento;
9. 26 settembre 2024 – nota prot. n. 41878/SG del Segretario generale, con ulteriore sollecito;
10. 28 ottobre 2024 – nota prot. n. 4094/Avv, con comunicazione della fissazione della camera di consiglio del giudizio di ottemperanza e reiterazione dell'invito a eseguire la sentenza;
11. 6 febbraio 2025 – nota prot. n. 554/Avv, con trasmissione della sentenza di ottemperanza n. 88/2025 e assegnazione del termine

di novanta giorni per adempiere, richiamando il rischio di insediamento del commissario ad acta e di trasmissione degli atti alla Procura regionale;

12. 10 febbraio 2025 – nota prot. n. 590/Avv, con trasmissione del provvedimento prefettizio relativo alla nomina del commissario e ulteriore invito a provvedere con immediatezza;
13. 17 marzo 2025 – nota del legale della società, che contestava l'inidoneità della documentazione trasmessa il 19 febbraio e chiedeva l'effettiva esecuzione del giudicato;
14. 26 marzo 2025 – nota prot. n. 1282/Avv, con la quale l'Avvocatura comunale ritrasmetteva al convenuto la contestazione della società e sollecitava la correzione dell'inadempimento;
15. 3 aprile 2025 – nota prot. n. 1415/Avv, recante la trasmissione del provvedimento prefettizio di sostituzione del commissario ad acta;
16. 16 aprile 2025 – diffida del legale della società, con richiamo al termine assegnato dal CGA e richiesta di ottemperanza;
17. 23 aprile 2025 – nota prot. n. 1716/Avv, con cui l'Avvocatura comunale trasmetteva nuovamente la diffida al dirigente della Direzione Ecologia per gli adempimenti di competenza.

La sequenza documentale, dunque, comprende più di quindici iniziative tra richieste, intimazioni e solleciti, provenienti dalla società, dall'Avvocatura comunale e dal Segretario generale. Le comunicazioni non si limitavano a richiamare genericamente l'esistenza di un obbligo: indicavano espressamente la necessità di consegnare gli atti, i termini da rispettare e le conseguenze economiche che sarebbero derivate

dall'ulteriore inadempimento.

È particolarmente significativo che l'Avvocatura comunale abbia ripetutamente rappresentato il rischio di aggravio delle spese e abbia richiesto al convenuto di informarla sugli atti adottati o da adottare, senza ricevere riscontri utili. La reiterazione dei solleciti esclude che l'omissione possa essere ricondotta a una mera dimenticanza, a un disguido organizzativo o ad una particolare esigenza di servizio.

Non può essere attribuita efficacia liberatoria alla nota prot. n. 614/EC del 19 febbraio 2025.

Con tale comunicazione il convenuto trasmetteva gli allegati del progetto approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 23 dicembre 2019. Si trattava, tuttavia, di documentazione già conosciuta dalla società, in quanto allegata al contratto e pubblicata dall'Amministrazione, e non del foglio di calcolo dal quale era possibile ricavare il metodo seguito per determinare i corrispettivi dei servizi a misura.

La società, con nota del 17 marzo 2025, aveva chiarito puntualmente la difformità tra quanto ricevuto e quanto ordinato dal giudice. L'Avvocatura comunale aveva a sua volta ritrasmesso tale contestazione al convenuto il 26 marzo 2025. Nonostante ciò, quest'ultimo non aveva provveduto a integrare la documentazione né a correggere l'adempimento apparente.

La condotta assume particolare rilievo perché, anche dopo la trasmissione di documenti diversi da quelli richiesti, il convenuto era stato nuovamente informato, in modo inequivocabile,

dell'insufficienza del proprio operato. Non può quindi sostenersi che l'adempimento fosse stato ritenuto in buona fede completo o che l'ulteriore ritardo fosse imputabile a un'incertezza sull'oggetto della richiesta.

La consegna del foglio Excel è avvenuta soltanto il 19 maggio 2025, dopo l'insediamento del commissario ad acta dell'8 maggio. Il documento è stato quindi acquisito dal commissario e trasmesso alla società il 3 giugno 2025. Tale circostanza conferma, in modo oggettivo, che l'adempimento era materialmente possibile e che la documentazione era nella disponibilità degli uffici comunali.

Non è fondata l'eccezione secondo cui l'atto di accusa non avrebbe individuato con sufficiente precisione la condotta contestata o il nesso causale con il danno.

La citazione, invero, descrive dettagliatamente la sequenza degli eventi, individua le sentenze amministrative rimaste inottemperate, elenca le comunicazioni trasmesse al convenuto e circoscrive il danno alle spese sostenute per il giudizio di ottemperanza e per il compenso del commissario ad acta, pari complessivamente a euro 5.440,00.

La condotta contestata è chiaramente identificata nell'omessa e tardiva esecuzione dell'obbligo di consegna della documentazione, nonostante i ripetuti ordini giudiziali ed i ripetuti solleciti ricevuti.

Il danno, secondo la vocatio in ius, è costituito dagli esborsi facilmente evitabili con l'adempimento di un obbligo realmente semplice, che non richiedeva alcuna ulteriore attività, oltre quella della materiale consegna alla società richiedente.

La stessa memoria difensiva dimostra la piena comprensione dell'addebito, poiché affronta proprio l'omessa ottemperanza alla sentenza del CGA, il ruolo degli altri dirigenti e la richiesta di riduzione del danno. Non sussiste, pertanto, alcuna effettiva compromissione del diritto di difesa.

La circostanza che il TAR, con sentenza n. 1676/2023, avesse inizialmente respinto i motivi aggiunti della società non giustifica la condotta successiva del convenuto.

La pronuncia di primo grado è stata riformata dal CGA con la sentenza n. 315/2024, che ha riconosciuto il diritto all'ostensione anche degli atti interni. Da quel momento, la precedente interpretazione non poteva essere invocata per sottrarsi all'obbligo di eseguire il giudicato.

In ogni caso, la responsabilità qui esaminata non si fonda sulla scelta iniziale del Comune di resistere in giudizio, ma sulla persistente inerzia successiva alla sentenza d'appello, protrattasi anche dopo la pronuncia resa nel giudizio di ottemperanza.

La difesa confonde, pertanto, due momenti distinti: la controversia originaria sull'accessibilità del documento e l'inadempimento a un obbligo ormai giudizialmente accertato.

Soltanto il secondo costituisce il nucleo dell'addebito contabile.

Neppure la qualificazione del documento come bozza riservata o insieme di appunti può essere condivisa quale causa di esonero.

Il CGA aveva ordinato l'ostensione degli atti interni del procedimento, proprio perché la natura interna della documentazione non era di per sé ostativa all'accesso. Il convenuto non poteva sostituire alla decisione

giudiziale una propria valutazione circa la rilevanza o l'ufficialità del documento.

Del resto, la consegna del foglio Excel nel maggio 2025 dimostra che il documento esisteva ed era nella disponibilità dell'ufficio. La sua semplicità materiale, lungi dal giustificare l'inerzia, rende ancora meno comprensibile il protrarsi dell'inadempimento per mesi.

È infondato il tentativo di trasferire la responsabilità sull'Avvocatura comunale o sul Sindaco.

Le comunicazioni dell'Avvocatura non dimostrano una sostituzione del dirigente responsabile di quest'ultima nell'adempimento, bensì che l'organo legale aveva ripetutamente trasmesso le sentenze e sollecitato il convenuto, indicando i rischi economici derivanti dal ritardo. L'assenza di riscontri da parte di quest'ultimo impediva all'Avvocatura persino di riferire utilmente al giudice amministrativo in ordine alle iniziative intraprese dall'Ente.

L'obbligo di eseguire la sentenza non richiedeva una nuova determinazione del Sindaco, trattandosi di un'attività vincolata, conseguente a un ordine giudiziale e rientrante nelle competenze della struttura diretta dal convenuto.

La mera possibilità che altri dirigenti avrebbero potuto concorrere all'esecuzione non elide la responsabilità di chi, avendo la disponibilità della documentazione e la competenza funzionale a provvedere, ha omesso di adempiere nonostante le reiterate richieste. Non risulta, del resto, che il convenuto abbia segnalato impedimenti oggettivi, richiesto indicazioni operative o attivato tempestivamente gli altri

uffici per superare eventuali difficoltà.

Il danno contestato dalla Procura ammonta a complessivi 5.440,00 euro così suddivisi:

- euro 3.440,00 per le spese legali del giudizio di ottemperanza;

- euro 2.000,00 per il compenso del commissario ad acta.

Si tratta di esborsi effettivamente sostenuti dal Comune, come risulta dagli atti di riconoscimento del debito fuori bilancio e dai mandati di pagamento del 18 luglio 2025.

Il nesso causale tra la condotta del convenuto e tali esborsi risulta dimostrato dalla successione temporale e funzionale degli eventi.

Se il documento fosse stato consegnato dopo la sentenza n. 315/2024, il giudizio di ottemperanza non avrebbe avuto ragione di essere promosso.

Se il convenuto avesse adempiuto spontaneamente nel termine assegnato con la sentenza n. 88/2025, non sarebbe stato necessario l'insediamento del commissario ad acta e non sarebbe maturato il relativo compenso.

La circostanza che il documento sia stato consegnato soltanto dopo l'insediamento del commissario costituisce un significativo riscontro della causalità della condotta omissiva. Non emerge dagli atti alcun fattore autonomo, eccezionale o imprevedibile idoneo a interrompere la sequenza causale.

La domanda riguarda esclusivamente le spese del giudizio di ottemperanza e il compenso del commissario, e non anche quelle del precedente giudizio amministrativo, pari a euro 2.844,00. Tale

delimitazione è pienamente coerente con l'imputazione formulata dalla Procura e non richiede ulteriori estensioni dell'addebito.

La condotta del convenuto, nei termini prospettati dalla Procura, supera ampiamente la soglia della mera negligenza, anche grave, e integra gli estremi del dolo nella forma del dolo eventuale, atteso che il Cicciarella pur prevedendo le conseguenze dannose per l'amministrazione della sua inerzia ha, in modo consapevole, mantenuto l'atteggiamento quasi ostruzionistico della persistente inottemperanza ad un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale.

La valutazione dell'elemento psicologico deve essere compiuta sulla base di tutti gli indici sintomatici risultanti dagli atti, considerati nel loro complesso: la chiarezza dell'obbligo, la disponibilità del documento, la semplicità dell'adempimento, la durata dell'inerzia, la pluralità dei solleciti, la consapevolezza delle conseguenze economiche e la persistente mancata esecuzione anche dopo la pronuncia di ottemperanza.

Il convenuto era stato informato della sentenza del CGA già nel maggio 2024. Successivamente aveva ricevuto il ricorso per ottemperanza e ripetuti inviti dell'Avvocatura, che aveva espressamente prospettato l'aggravio di spesa derivante dall'intervento del commissario ad acta.

Dopo la sentenza n. 88/2025, gli era stato nuovamente assegnato un termine per adempiere, con l'esplicito avvertimento delle conseguenze che sarebbero derivate dall'ulteriore inottemperanza.

Nonostante ciò, il 19 febbraio 2025, il convenuto non ha consegnato il documento richiesto, ma ha trasmesso atti diversi da quelli ordinati. Né ha modificato la propria condotta dopo la contestazione della società del 17 marzo 2025 e la successiva trasmissione della medesima da parte dell'Avvocatura il 26 marzo 2025.

La condotta si è, quindi, ulteriormente protratta fino all'insediamento del commissario ad acta, intervenuto l'8 maggio 2025, e solo il successivo 19 maggio il convenuto ha finalmente consegnato quanto effettivamente richiesto ed ordinato.

Tali circostanze non descrivono, quindi, una singola omissione occasionale, bensì una persistente e consapevole mancata esecuzione dell'obbligo, mantenuta nonostante la ripetuta rappresentazione delle conseguenze dannose per il Comune.

In particolare, l'inerzia successiva alla sentenza di ottemperanza e la trasmissione di documentazione manifestamente diversa da quella richiesta, seguita dall'ulteriore mancata correzione dell'adempimento, costituiscono indici convergenti della consapevolezza e volontarietà dell'inadempimento. La reiterazione della condotta dopo gli avvertimenti dell'Avvocatura consente altresì di ritenere che il convenuto abbia previsto il rischio di un ulteriore aggravio di spesa per l'Ente e abbia nondimeno accettato che tale conseguenza si verificasse.

La conclusione non si fonda sulla sola gravità oggettiva del ritardo, ma sulla combinazione di elementi concreti e documentati, dai quali emerge la consapevole accettazione del rischio di produrre il danno

erariale.

La difesa richiama le modifiche introdotte dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, sostenendo che esse escluderebbero la colpa grave nel caso di specie o, in subordine, imporrebbero di limitare la condanna al 30 per cento del danno.

L'affermazione è priva di pregio.

La domanda della Procura, invero, è formulata in via principale a titolo di dolo, quantomeno eventuale, e soltanto in subordine a titolo di colpa grave. L'accertamento compiuto nei paragrafi precedenti conduce a ritenere integrato l'elemento soggettivo del dolo eventuale, sulla base della persistente inosservanza di obblighi chiari e conosciuti e dell'accettazione del rischio di un esborso per il Comune.

Quanto alla richiesta di applicazione del limite del 30 per cento previsto dalla disciplina invocata, va sottolineato che, nel caso in esame, essendo accertata la responsabilità a titolo di dolo, nella struttura del dolo eventuale, non sussistono i presupposti per applicare automaticamente il limite richiesto dalla difesa, senza una specifica disposizione che lo estenda anche a tale forma di responsabilità.

La domanda subordinata deve, pertanto essere respinta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta del convenuto risulta antigiuridica, causalmente efficiente rispetto al danno contestato e connotata dall'elemento psicologico del dolo.

Le argomentazioni della memoria difensiva non superano la contestazione della Procura. La precedente decisione del TAR non

giustifica l'inosservanza della successiva sentenza del CGA; la natura interna del documento non esonerava dall'obbligo di ostensione; la trasmissione di atti diversi non costituiva adempimento; la responsabilità non può essere trasferita all'Avvocatura o al Sindaco; la reiterazione dei solleciti e la consegna intervenuta soltanto dopo l'insediamento del commissario confermano la riferibilità esclusiva al convenuto degli esborsi contestati.

La domanda di condanna va quindi accolta per l'intero importo di euro 5.440,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri applicabili, con condanna alle spese di giudizio in favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 70255 del registro di segreteria

- accoglie la domanda proposta dalla Procura regionale e, per l'effetto, condanna l'arch. Emanuele Cicciarella al pagamento, in favore del Comune di Vittoria, della somma di euro 5.440,00 (cinquemilaquattrocentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria, dall'esborso del Comune alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dalla pubblicazione all'effettivo pagamento a favore dell'amministrazione danneggiata;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in euro 170,47 (euro centosettanta/47).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Presidente relatore

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 23 ottobre 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Mariolina Verro

f.to digitalmente

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	10,47
Totale spese	**€ 106,47**

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente